

COMUNE DI BIASSONO

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

*Adottato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 22 del 13.12.07
modificato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 19 del 30.09.08*

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Contenuto del Regolamento	pag.	5
ART. 2 – Osservanza degli Ordini.....	pag.	5
ART. 3 – Attribuzione del compito di far osservare il Regolamento.....	pag.	5
ART. 4 – Campo di applicazione del Regolamento.....	pag.	5
ART. 5 – Facoltà degli Agenti Locali	pag.	5

TITOLO II – DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 6 – Occupazione del suolo pubblico	pag.	6
ART. 7 – Obbligatorietà della preventiva domanda.....	pag.	6
ART. 8 – Durata delle occupazioni.....	pag.	7
ART. 9 – Revocabilità dell'autorizzazione	pag.	7
ART. 10 – Esazione delle tasse	pag.	7
ART. 11 – Lavori, depositi, cantieri sulle strade	pag.	8
ART. 12 – Precauzioni generali per i cantieri	pag.	8
ART. 13 – Occupazione dei marciapiedi e banchine stradali	pag.	8
ART. 14 – Tende solari.....	pag.	9
ART. 15 – Esposizione di merce	pag.	9
ART. 16 – Commercio itinerante.....	pag.	9
ART. 17 – Fiere, circhi e manifestazioni varie	pag.	10
ART. 18 – Mercati di gente d'affari.....	pag.	10
ART. 19 – Spettacoli e vetrine richiamanti l'attenzione dei passanti.....	pag.	10
ART. 20 – Occupazione del suolo pubblico con edicole, chioschi	pag.	11
ART. 21 – Divieti di giochi sul suolo pubblico.....	pag.	11
ART. 22 – Occupazione del suolo pubblico per gare sportive	pag.	11
ART. 23 – Ornamenti.....	pag.	11
ART. 24 – Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti	pag.	12
ART. 25 – Carico e scarico di cose.....	pag.	12

TITOLO III – DECORO PUBBLICO

ART. 26 – Affissioni e manifesti	pag.	13
ART. 27 – Insegne, striscioni, vetrine e pubblicità.....	pag.	13
ART. 28 – Cartelli, iscrizioni.....	pag.	13
ART. 29 – Monumenti, targhe, lapidi.....	pag.	13
ART. 30 – Imbrattamento di muri, monumenti e di strutture dell'arredo urbano di proprietà comunale.....	pag.	14
ART. 31 – Danneggiamenti ai beni di proprietà comunale	pag.	14
ART. 32 – Divieti di danneggiare impianti pubblici	pag.	14
ART. 33 – Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su inferriate, cancellate e altri manufatti pubblici.....	pag.	14
ART. 34 – Conservazione e decoro delle fronti dei fabbricati.....	pag.	15
ART. 35 – Divieto di stendere la biancheria	pag.	15
ART. 36 – Battitura di panni e tappeti	pag.	15
ART. 37 – Rispetto dei giardini, alberi ed aiuole	pag.	15
ART. 38 – Atti contro la pubblica decenza, il decoro e la moralità.....	pag.	15
ART. 39 – Obbligo di tenere gabinetti nei pubblici esercizi.....	pag.	16

ART. 40 – Esercizio del bagno e del nuoto	pag.	16
ART. 41 – Lavature di vetrine, mostre e autoveicoli	pag.	16
ART. 42 – Annaffiature di giardini pubblici e privati	pag.	16
ART. 43 – Trasporto di materiale di facile dispersione	pag.	16
ART. 44 – Pulizia del suolo pubblico	pag.	17
ART. 45 – Raccolta differenziata	pag.	17
ART. 46 – Disciplina per lo scarico di rifiuti e spazzature	pag.	17
ART. 47 – Trasporto di materiale con esalazione nauseante	pag.	18
ART. 48 – Pozzi neri e vasche biologiche	pag.	18
ART. 49 – Disposizione del verde privato	pag.	18
ART. 50 – Obblighi per i proprietari di cani	pag.	19

TITOLO IV – QUIETE PUBBLICA

ART. 51 – Divieto dell'uso delle sirene; disciplina sugli allarmi	pag.	19
ART. 52 – Rumori e suoni nelle abitazioni private	pag.	19
ART. 53 – Grida dei venditori ed altoparlanti pubblicitari	pag.	20
ART. 54 – Canti e schiamazzi, suonatori e ambulanti	pag.	20
ART. 55 – Sale da ballo, cinema e ritrovi	pag.	20
ART. 56 – Disciplina per le attività causa di molestie al vicinato	pag.	20
ART. 57 – Obbligatorietà di licenza per determinate attività	pag.	20
ART. 58 – Divieti e limitazioni dell'esercizio di attività di disturbo; mestieri ed industrie particolarmente rumorose	pag.	20
ART. 59 – Limitazioni di orario e di rumori – cantieri edili e stradali	pag.	21
ART. 60 – Divieto di tenere animali recanti disturbo	pag.	22
ART. 61 – Uso delle campane	pag.	22
ART. 62 – Attività già esistenti	pag.	22
ART. 63 – Biglietti per la circolazione sui mezzi pubblici	pag.	22
ART. 64 – Obbligo di osservanza degli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubblici	Pag	23

TITOLO V – NORME PER OVVIARE AI PERICOLI D'INCENDIO

ART. 65 – Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili o combustibili	pag.	23
ART. 66 – Autorimesse	pag.	23
ART. 67 – Obbligo di Licenza per i depositi e le vendite di combustibili e materiali infiammabili	pag.	23
ART. 68 – Requisiti dei locali, dei depositi e dei luoghi di vendita di combustibili ...	pag.	24
ART. 69 – Fucine e forni	pag.	24
ART. 70 – Accatastamento di legna nei cortili	pag.	24
ART. 71 – Sottoscale e locali di disimpegno	pag.	24
ART. 72 – Camini e canali di tiraggio	pag.	24
ART. 73 – Detenzione di combustibili nei sotterranei e nei solai di case di abitazione	pag.	25
ART. 74 – Provvedimenti dell'Autorità comunale	pag.	25
ART. 75 – Divieto di usare fiamme libere	pag.	25
ART. 76 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali	pag.	26
ART. 77 – Obblighi dei proprietari di stabili e degli inquilini	pag.	26
ART. 78 – Amministrazione stabili	pag.	26
ART. 79 – Osservanza delle prescrizioni dell'Autorità	pag.	26

TITOLO VI – DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART. 80 – Disposizioni di carattere generale	pag.	27
ART. 81 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	pag.	27
ART. 82 – Oblazione in via breve	pag.	27
ART. 83 – Sanzioni.....	pag.	27
ART. 84 – Disposizioni finali e transitorie.....	pag.	27

**COMUNE DI BIASSONO
(PROVINCIA DI MILANO)**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale, nell'interesse dei singoli e della collettività, la salvaguardia del pubblico decoro, della moralità, della libertà e della quiete.

Esso ha inoltre lo scopo di assicurare l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, reprimendone le eventuali infrazioni, prescrivendone le sanzioni.

Art. 2 – OSSERVANZA DEGLI ORDINI

Oltre alle norme in esso contenute, il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Amministrazione comunale e gli ordini, anche verbali, dati dagli addetti della Polizia Locale o dai Funzionari Locali nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

**Art. 3 - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI FAR OSSERVARE IL
REGOLAMENTO**

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni qui contenute è affidato prioritariamente al Servizio della Polizia Locale per mezzo del Corpo / Servizio della Polizia Locale, nonché agli altri Servizi del Comune ognuno per la rispettiva competenza.

Art. 4 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le norme e le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sulle aree pubbliche e le aree private aperte all'uso pubblico del territorio comunale. Per aree private aperte all'uso pubblico s'intendono le aree non recintate ovvero non chiuse in modo da impedire l'accesso e la circolazione di pedoni, veicoli di qualsiasi genere e animali.

Art. 5 – FACOLTÀ DEGLI AGENTI LOCALI

1) Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale nell'esercizio delle loro funzioni potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei

laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, nei cantieri stradali e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed ufficiali di P.G. devono attenersi alle disposizioni del codice di Procedura Penale e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 689 del 1981, durante l'attività di accertamento agli agenti e ufficiali di P.L. è consentito effettuare fotografie, rilievi di campioni, misurazioni di pesi e misure, operazioni tecniche e quant'altro risulti idoneo per l'esecuzione dell'accertamento nei modi e limiti stabiliti dalle leggi.

2) Ai fini di poter effettuare i controlli di sorvegliabilità interna prevista dalle leggi vigenti, non può essere impedito l'accesso agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale, durante il servizio d'istituto, ai locali interni degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quand'anche i locali fossero interdetti al pubblico.

TITOLO II°

SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Al fine del presente Titolo, sono considerati suolo pubblico:

- a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica, nonché le loro pertinenze ed accessori;
- b) le aree e gli spazi privati soggetti all'uso pubblico od al pubblico transito.

Per occupazione s'intende il deposito ovvero occupazione fisica a mezzo di materiali di qualunque genere, anche a mezzo di veicoli adibiti a lavori non necessariamente rivolti alla strada, occupazioni tramite mezzi d'opera, occupazione a mezzo di strutture fisse o smontabili insistenti sul terreno o sospese su di esso, recinzioni o manufatti di qualunque tipo e materiale, cantieri stradali, tende, banchi, dissuasori di sosta.

Nessuna occupazione del suolo pubblico, del sottosuolo e dell'area soprastante il suolo pubblico e delle aree di cui all'articolo 4 del presente regolamento di Polizia Urbana potrà essere fatta senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale è vietato posizionare o installare su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, strutture di qualsiasi genere atte a contenere riviste o locandine pubblicitarie senza la prescritta autorizzazione.

L'occupazione anche provvisoria, di spazi sulle strade o piazze a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

L'autorizzazione che riguardi concessioni sia temporanee che permanenti deve risultare da apposito atto amministrativo, indicante la modalità, lo spazio espresso in metri quadrati o frazioni di essi, la durata temporale, il tributo se dovuto per l'occupazione. Sull'autorizzazione dovranno essere indicati gli estremi d'identificazione del referente reperibile responsabile dell'occupazione medesima.

Art. 7 – OBBLIGATORIETÀ DELLA DOMANDA PREVENTIVA

Chiunque intenda occupare anche temporaneamente il suolo pubblico con opere, installazioni di qualunque natura o depositi deve presentare domanda all'amministrazione comunale indicando gli elementi di cui all'articolo 6 ed attendere che gli sia rilasciata l'autorizzazione scritta.

L'Ufficio competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente Titolo può chiedere un deposito cauzionale.

Chiunque intraprende lavori, effettua occupazione o esegue depositi interessanti le strade e le sue pertinenze nonché le aree pubbliche deve tenere nel luogo dei lavori dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei tutori dell'ordine.

Art. 8 – DURATA DELLE OCCUPAZIONI

L'Amministrazione Comunale potrà concedere autorizzazioni giornaliere, temporanee o permanenti. L'autorizzazione giornaliera consente un'occupazione giornaliera o frazione di essa.

Il permesso temporaneo autorizza un'occupazione di spazio od area per un periodo di tempo determinato non mai superiore a un anno. Tale concessione è rinnovabile ogni anno ed è fatto obbligo pertanto presentarne domanda 30 giorni prima della scadenza.

Il permesso permanente autorizza un'occupazione di spazio od area a carattere fisso mediante stipulazione di apposito atto di concessione.

Art. 9 – REVOCABILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

In qualsiasi momento l'amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio può sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel titolo autorizzatorio nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

In osservanza e per gli effetti della legge 241 del 1990 il provvedimento di sospensione o revoca della concessione deve avere forma scritta, tuttavia nei casi di particolare urgenza e necessità per motivi di ordine pubblico e/o sanità ed igiene gli ufficiali e/o agenti del corpo di Polizia Locale avranno facoltà di ordinare verbalmente la sospensione della concessione che dovrà comunque essere ratificata nella forma scritta entro i 7 giorni successivi all'ordine dato.

Nel caso di revoca l'amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso del tributo, se dovuto, all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra revoca e la scadenza reale.

Art. 10 – ESASIONE DELLA TASSA

La tassa per l'occupazione giornaliera, temporanea e permanente viene pagata tramite bollettino postale intestato al Comune di Biassono o eccezionalmente (occupazione area mercatale solo per gli spuntisti) direttamente all'Agente di P.L. o persona delegata dall'amministrazione comunale, brevi-manu sul luogo dell'occupazione stessa dietro rilascio di quietanza.

Art. 11 – LAVORI , DEPOSITI, CANTIERI SULLE STRADE

Chiunque compia lavori, depositi o apra cantieri sulle carreggiate, sulle strade e sue pertinenze dovrà attenersi scrupolosamente alle norme specifiche previste dal Codice della Strada. In particolare dovranno essere osservati gli articoli 20 - 21 – 26 - 27 del codice richiamato, gli articoli dal 29 al 46 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

La strada viene definita secondo l'espressione di cui all'articolo 2 comma 1° del Codice della strada. Tuttavia qualora dovessero nascere dubbi in merito ai confini delle strade con le aree private aperte all'uso pubblico adiacenti si applicano i concetti e le definizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 12 – PRECAUZIONI GENERALI PER I CANTIERI

Gli escavatori, macchine operatrici, gru, ed ogni altro utensile mobile e fisso durante la sosta o l'interruzione dei lavori devono essere assicurati al suolo e/o fermati in modo da non spostarsi ed in modo da non uscire dalla limitazione del cantiere o comunque invadere l'area di pertinenza dei pedoni e dei veicoli.

Durante la sosta o l'interruzione dei lavori le gru per sollevamenti carichi devono essere lasciate in modo tale che il contrappeso delle stesse non insista sul suolo pubblico. Al gancio di sollevamento del carico deve essere assicurato una massa-peso sollevata dal suolo che impedisca al gancio pericolose oscillazioni.

Le protezioni delle cesate, le reti, le funi di carico, i verricelli, i montacarichi, argani, strutture di lavoro, durante la sosta o l'interruzione dei lavori devono essere assicurati o fermati in modo tale da non sbattere o vibrare, recare rumori molesti, fischi suoni, e oscillazioni pericolose.

I ponteggi e le strutture annesse devono essere montate a regola d'arte ed in modo tale da non provocare rumori molesti o pericolose oscillazioni. Gli antifurti eventualmente accessori ai medesimi ponti devono essere funzionanti a norma secondo le leggi previste in materia e non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 13 – OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI E BANCHINE STRADALI

L'occupazione di marciapiedi o banchine, con tavoli sedie piante ornamentali od altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede durante le ore in cui questi sono aperti. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi antistante l'attività. In ogni caso sul marciapiede o sulle banchine deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno mt. 1,50 in ogni altro caso.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione o l'autorizzazione, anche qualora le anzidette misure fossero rispettate, nei casi in cui vi siano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico.

I titolari di autorizzazione ad occupare temporaneamente o permanentemente il suolo pubblico con tavoli, sedie ed altre strutture, sono tenuti a tenere l'area costantemente pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuti, od oggetti idonei ad imbrattare

od insudiciare l'area oggetto dell'occupazione e quella adiacente. Sono altresì tenuti a collocare adeguati cestini getta carta e posacenere nell'area occupata.

Art. 14 - TENDE SOLARI

Le tende solari protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore a mt. 2,20 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno centimetri 20 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

La concessione per l'installazione di tende solari protese su spazio pubblico oltre ad essere soggetta alla preventiva licenza dell'Amministrazione comunale, è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali della toponomastica, la segnaletica verticale, i semafori, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Non è consentita l'applicazione alle tende solari di tendine mobili ne laterali ne frontali. Le tende solari possono essere abbassate quando i raggi del sole cadono direttamente sulle vetrine e devono essere alzate prima che sia trascorso il periodo di mezz'ora da che è cessata tale condizione.

Le tende solari devono essere immediatamente alzate in caso di forti venti e di pioggia.

Art. 15 – ESPOSIZIONE DI MERCE

Oltre a quanto stabilito dal regolamento di Igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci e/o altro materiale all'esterno dei negozi, possono essere fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni, non arrechino danni e sia rispettato il pubblico decoro.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo ad un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 13 del presente regolamento non potranno essere concesse licenze quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 1,50 né quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo pubblico dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 16 – COMMERCIO ITINERANTE

E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio comunale senza autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente.

L'amministrazione potrà concedere per tempo limitato a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolari contingenze, speciali permessi temporanei per favorire l'immediato smaltimento di determinate derrate. Inoltre dovranno essere fatte salve le esigenze viabilistiche evitando i permessi in corrispondenza degli incroci delle

curve ed altre località ove possa determinarsi disturbo alla circolazione. La predetta attività di commercio itinerante, inoltre, è consentita unicamente nei giorni feriali dalle 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30.

Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata può derogare l'orario dell'attività.

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del commercio itinerante per la somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 21 alle ore 8, ad eccezione di particolari manifestazioni e fiere autorizzate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Durante lo svolgimento delle fiere e dei mercati è comunque sempre vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nella frazione territoriale interessata alla fiera o al mercato nonché a meno di 500 metri dal confine delle medesime manifestazioni commerciali.

Nell'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante ed itinerante è vietato recare molestia e disturbo a terzi, nonché richiamare l'attenzione con rumori o schiamazzi o parole sconvenienti.

L'eventuale uso di altoparlanti dovrà essere appositamente autorizzato dall'amministrazione comunale e contenersi nei limiti e condizioni ivi disciplinati.

Il presente regolamento è comunque subordinato al rispetto della vigente normativa specifica in materia di commercio.

Art. 17 – FIERE, CIRCHI E MANIFESTAZIONI VARIE

Le fiere, le manifestazioni o spettacoli che occupano anche provvisoriamente con veicoli, banchi, palchi, tende, tendoni e simili, le aree pubbliche, possono di regola essere consentite nelle zone che si prestino a tali svolgimenti, in rapporto alla loro natura senza creare disagio viabilistico.

Le attività circensi possono essere autorizzate non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla domanda nelle aree individuate mediante indirizzo della Giunta comunale.

La data e l'ora di presentazione delle domande faranno fede per il titolo di precedenza per il rilascio delle autorizzazioni.

L'autorizzazione amministrativa preventiva per l'occupazione di suolo pubblico per quanto sopra precisato è rilasciata dal Comando di Polizia Locale previo:

- parere igienico-sanitario e veterinario;
- versamento di cauzione stabilita dalla Giunta Comunale avente come finalità la restituzione dell'area con le stesse condizioni igienico-sanitarie originarie.

L'autorizzazione Amministrativa, quale provvedimento di Polizia Amministrativa, è sempre necessaria anche quando siano interessate aree private.

Art. 18 – MERCATI DI GENTE D'AFFARI

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato:

- non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione;
- non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico veicolare;
- devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo;
- sono tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 19 – SPETTACOLI E VETRINE RICHIAMANTI L'ATTENZIONE DEI PASSANTI

Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci di risultati sportivi, tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti provocando la formazione di gruppi di persone, deve chiedere preventiva autorizzazione all'amministrazione comunale che può negarla quando i marciapiedi non siano di larghezza sufficiente e possa recare intralcio sia alla circolazione stradale che al movimento pedonale.

Art. 20 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE, CHIOSCHI

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole o chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e alle curve.

In nessun caso sarà concessa la licenza ad una distanza inferiore a mt.25 dagli incroci e a mt. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art. 21 – DIVIETI DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico adibito a transito sia dei veicoli che pedonale è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare disturbo alla circolazione e alla quiete pubblica.

E' assolutamente vietato sul suolo pubblico l'uso dei pattini, di trampoli nonché di qualsiasi acceleratore di andatura, ovvero scivolare sul terreno coperto di ghiaccio o neve.

E' vietato sul suolo pubblico il gioco del calcio.

E' facoltà dell'amministrazione comunale consentire l'uso dei pattini e acceleratori di andatura in determinate zone e con le limitazioni di orario che riterrà opportune.

L'attività dell'aeromodellismo e automodellismo e oggetti radio comandati è consentita previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, la quale indicherà i luoghi e le modalità per detta attività.

Art. 22 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE

Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade pubbliche devono chiedere preventiva autorizzazione all'amministrazione comunale indicando tutti gli elementi necessari utili per poter predisporre il servizio più idoneo, anche nel caso in cui venisse richiesta la prestazione di personale dipendente dell'Amministrazione secondo la procedura stabilita dall'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 23 – ORNAMENTI

I vasi da fiori od ornamenti ed altri oggetti posizionati sui davanzali o balconi, parapetti e simili devono essere assicurati in modo da non precipitare sul suolo pubblico sottostante anche per cause determinate da condizioni meteorologiche particolarmente

sfavorevoli.

Art. 24 – SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI, DAI BALCONI E DAI TETTI

Durante e dopo le nevicate i proprietari e i conduttori di immobili dalle ore 7 alle ore 20, devono tenere completamente sgombero dalla neve il marciapiede o quando questo non esista, uno spazio di almeno mt. 1 in corrispondenza dei muri frontali dalla rispettiva proprietà.

I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono senza permesso e senza le dovute segnalazioni di pericolo scaricarne la neve sul suolo pubblico.

Lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio dello spazzaneve agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari e/o conduttori.

E' vietato depositare sulla pubblica via la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private.

I proprietari sono responsabili di qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e ghiaccio dai tetti e pensiline dei loro stabili.

L'amministrazione comunale ha facoltà di istituire l'albo annuale degli spalatori.

Art. 25 – CARICO E SCARICO DI COSE

Le fermate, le soste temporanee dei mezzi di trasporto per caricare e scaricare persone e cose, non sono considerate occupazioni di suolo pubblico e devono essere limitate al tempo strettamente necessario.

Si dovranno in ogni caso sempre osservare le disposizioni previste dal Codice della Strada.

In caso di eccezionali esigenze di viabilità il Comando di Polizia Locale può fissare di volta in volta e per qualsiasi località limiti d'orario e permessi di soste.

Le operazioni di carico e scarico di cui al presente articolo, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzione evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Ad operazione ultimata il suolo deve presentarsi pulito ed in caso di inosservanza l'Amministrazione comunale può provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa sostenuta verso i responsabili.

TITOLO III°

DECORO PUBBLICO

Art. 26 – AFFISSIONI E MANIFESTI

E' fatto divieto di effettuare l'affissione di manifesti, striscioni ed avvisi in genere, di qualunque natura, se non per il tramite dell'apposito ufficio comunale o delegato.

Art. 27 – INSEGNE, STRISCIONI, VETRINE E PUBBLICITÀ'

Oltre a quanto stabilito dal regolamento pubblicità ed affissioni, e dal regolamento di edilizia sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose, visibili dai veicoli e dai pedoni transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione, o ubicazione possono a giudizio dell'amministrazione comunale generare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione nonché, le sorgenti luminose che provichino abbagliamento. E' vietato esporre vetrine anche di sporgenza minima ove il marciapiede o la banchina sia inferiore a mt. 1,50.

Gli striscioni pubblicitari sono autorizzati solo negli appositi impianti installati sul territorio comunale. La loro installazione, fuori dagli appositi impianti, può essere autorizzata dall'Amministrazione comunale solo in casi eccezionali e per manifestazioni patrocinate dalla stessa Amministrazione. In ogni caso è vietata l'installazione di striscioni pubblicitari sugli alberi e pali anche dei privati.

La pubblicità a mezzo volantinaggio e consegnata a mano è consentita previo pagamento della tassa sulla pubblicità. E' vietato il posizionamento dei volantini sui veicoli in sosta, è altresì vietato inserire pubblicità commerciale nelle cassette della posta fatte salve quelle predisposte a tale servizio.

Art. 28 – CARTELLI, ISCRIZIONI

Il collocamento di cartelli, iscrizioni di qualunque specie ed opere di qualunque genere, sia di carattere temporaneo che permanente, potrà essere consentito quando siano salvaguardati: il decoro urbano, il panorama, l'arte, la storicità dei luoghi e la viabilità.

Essi devono essere rimossi entro il giorno successivo dello scadere dell'autorizzazione.

Art. 29 – MONUMENTI, TARGHE, LAPIDI

Prima di collocare monumenti o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze è

necessario ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione comunale sentito il parere della commissione comunale per il paesaggio e previo parere del comando Polizia Locale.

A tale scopo dovranno essere presentati uniti alla domanda: i disegni, i modelli o fotografie nonché il testo dell'epigrafe o quant'altro potrebbe essere richiesto dal caso.

Art. 30 – IMBRATTAMENTO DI MURI, MONUMENTI E DI STRUTTURE DELL'ARREDO URBANO DI PROPRIETA' COMUNALE

E' vietato recare danno e/o imbrattare con scritte, figure, disegni, murales o in altri modi gli edifici pubblici, i monumenti e le mura di edifici privati visibili dalla pubblica via, marciapiedi, carreggiate ed i lastricati delle vie e delle piazze, spallette dei corsi d'acqua e dei ponti, sedili, panchine, colonne, fontane, dissuasori di sosta, e qualunque struttura dell'arredo urbano.

E' altresì vietato imbrattare con scritte disegni, murales, o in altri modi, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e tutti i veicoli in generale.

Sono fatte salve e vengono applicate secondo il principio della specialità di cui all'art. 9 della legge 689 del 1981, le norme in materia previste dal Codice della Strada.

Art. 31 – DANNEGGIAMENTI AI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

E' vietato danneggiare in qualunque modo i beni di proprietà comunale posti sia all'interno che all'esterno dei luoghi pubblici, come a titolo semplificativo e non esaustivo i libri della biblioteca, tavoli, sedie e accessori degli uffici comunali.

E' vietato imbrattare o danneggiare le tombe ed i monumenti funebri pubblici e privati posti all'interno dei cimiteri.

Art. 32 – DIVIETI DI DANNEGGIARE IMPIANTI PUBBLICI

Fatto salvo il principio di specialità delle norme è vietato:

1. otturare le caditoie e tombini delle fogne o introdurre materiale solido, spazzatura, nonché sostanze inquinanti e nocive di qualsiasi tipo;
2. imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo gabinetti ed i locali ove si trovano;
3. impedire o diminuire l'efficacia dell'uso o recare danno in qualunque modo agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari ferroviari, alle segnalazioni stradali, alle fontane e fontanelle, alle panchine, ai monumenti ed ad ogni altra cosa destinata al pubblico.
4. sedersi sulle panchine, sedie e sedili dei mezzi pubblici o privati adibiti a servizio pubblico con i piedi appoggiati sul medesimo piano di seduta o sedile adiacente.

Art. 33 – DIVIETO DI SDRAIARSI E/O INGINOCCHIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI SALIRE SU INFERRIATE, CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI PUBBLICI

E' vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedersi, sdraiarsi o inginocchiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e delle abitazioni private.

E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua, dei ponti e muretti

Art. 34 – CONSERVAZIONE E DECORO DELLE FRONTI DEI FABBRICATI

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere sempre le pareti esterne delle case verso le pubbliche strade, ed i muri di cinta ben riparati e decentemente tinteggiati o intonacati, con tutti gli accessori dei balconi, finestre, grondaie ben assicurate.

Art. 35 – DIVIETO DI STENDERE LA BIANCHERIA

E' vietato tenere distesi, biancheria, panni, o similari fuori dalle finestre, balconi o terrazzi o nei giardini visibili dal suolo pubblico

Art. 36 – BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

E' vietato battere panni, tappeti, tende, stuoie dalle finestre, balconi, terrazze prospicenze sul suolo pubblico, pulire oggetti, innaffiare piante o fiori che comunque possono lasciar cadere rifiuti residui o acqua sul suolo sottostante.

Le suddette operazioni sono consentite sugli spazi privati dalle ore 8,00 alle ore 10,00.

Art. 37 – RISPETTO DEI GIARDINI, ALBERI E AIUOLE

Nei viali, giardini e nei pubblici passaggi ove esistono aiuole o alberi è vietato:

1. cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno alle piante, alle siepi, agli steccati, alle recinzioni e qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso o ornamento;
2. deturpare tappeti erbosi, aiuole ed in qualunque altra parte non determinata a pubblico passaggio ed introdurre cani od altri animali;
3. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni, incendiarli o danneggiarli in qualsiasi modo;
4. catturare e molestare gli animali selvatici.

Senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione, nei giardini pubblici è vietato transitare ed introdurre anche a spinta ciclomotori, motocicli e veicoli di ogni specie.

E' vietato altresì accendere barbecue fuori dalle apposite aree attrezzate.

Il gioco dei bambini è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sull'apposita segnaletica verticale.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Art. 38 – ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA, IL DECORO E LA MORALITÀ

E' rigorosamente vietato mostrare alla pubblica vista nudità che offendono il pudore, o esporre pubblicamente mutilazioni o altre deformità del corpo per stimolare i passanti a donare offerte.

E' vietato sputare a terra nei luoghi pubblici e a bordo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico, introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati androni e scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità.

E' vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dai luoghi a ciò destinati, così come è vietato pure allontanarsi dai gabinetti senza avere rimesso gli abiti completamente in ordine.

E' vietato l'accattonaggio e l'attività di lavavetri.

Art. 39 – OBBLIGO DI TENERE PULITI GABINETTI E AREE ADIACENTI I PUBBLICI ESERCIZI

E' fatto obbligo ad ogni esercizio pubblico di avere un adeguato numero di servizi igienici di facile accesso al pubblico.

I servizi igienici dovranno essere realizzati secondo le disposizioni impartite dall'ufficio Igiene e mantenuti costantemente puliti.

E' fatto obbligo ad ogni esercizio pubblico di mantenere pulita l'area antistante. A tale scopo l'esercente può posizionare in corrispondenza del proprio esercizio cestini porta rifiuti e posacenere di dimensioni tali da non costituire intralcio ai pedoni e qualità tale da mantenere il livello estetico del decoro urbano. Gli stessi devono essere ritirati alla chiusura dell'esercizio.

Art. 40 – ESERCIZIO DEL BAGNO E DEL NUOTO

E' vietato l'esercizio del bagno e del nuoto nei corsi d'acqua fuori dai luoghi eventualmente permessi dall'amministrazione comunale. Dove ciò sia permesso i bagnanti dovranno indossare costumi decenti, non allontanarsi in costume da bagno dalle rive, non entrare in esercizi pubblici o percorrere e sostare sulle strade.

E' comunque vietato spogliarsi dove possa giungere la vista del pubblico o dei vicini anche solo per indossare il costume.

Art. 41 – LAVATURE DI VETRINE E VEICOLI

Al fine di evitare pericolose formazioni di ghiaccio per i pedoni, è vietata la lavatura con acqua delle vetrine collocate all'esterno dei negozi dal 15 dicembre al 28 febbraio.

Durante il periodo suindicato è consentita la pulitura con sostanze in polvere o simili vaporizzate che non disperdano comunque acqua.

La lavatura delle vetrine collocate all'esterno dei negozi non potrà essere eseguita dopo le ore 10 e non deve comunque arrecare intralcio alla viabilità.

Sull'area pubblica, di cui la definizione dell'articolo 4 del presente Regolamento, è vietato il lavaggio dei veicoli di ogni specie.

Art. 42 – ANNAFFIATURE DI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI

L'annaffiatura dei giardini pubblici e privati è consentita solo dopo il tramonto.

L'Amministrazione comunale può con proprio provvedimento, disciplinare gli orari per annaffiare i giardini pubblici o privati e per pubblica necessità limitarne o vietarne completamente l'attività, è comunque vietato durante l'annaffiatura bagnare strade o proprietà di terzi.

Art. 43 – TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Fatte salve le norme specifiche in materia previste dal Codice della strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia, calcina e detriti, liquidi e altro, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo che non venga disperso sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori oltre alla sanzione amministrativa che sarà loro comminata è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 44 – NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO

Fatto salvo la normativa specifica in materia D.lgs. n°156/2006 e successive modificazioni, è severamente vietato gettare o abbandonare rifiuti, carta, involucri o materiali di ogni genere, insudiciare con altri mezzi, sbattere tappetini, svuotare posa ceneri o adottare comportamenti simili.

I cittadini devono servirsi degli appositi porta rifiuti, e qualora questi fossero pieni devono utilizzare quello più vicino. I cittadini devono servirsi della piattaforma ecologica comunale per lo smaltimento dei rifiuti non compatibili con la disciplina della raccolta differenziata porta a porta, attenendosi agli orari e alle modalità stabiliti dall'Amministrazione ed esposti in visione presso la piattaforma ecologica stessa.

E' vietato l'abbandono dei rifiuti anche in prossimità della piattaforma ecologica e sullo sbocco del carraio d'accesso.

E' vietata sul suolo pubblico, di cui la definizione dell'articolo 4 del presente Regolamento, la distribuzione di qualsiasi oggetto che possa recare pregiudizi alla nettezza o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.

E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l'abbia diminuita, anche nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

I veicoli, mezzi d'opera, per il movimento di terra provenienti o diretti ai cantieri non devono imbrattare o sporcare il manto stradale adiacente al cantiere stesso.

I conducenti dei trattori agricoli e/o macchine agricole in genere provenienti e diretti ai fondi non devono imbrattare o lordare il manto stradale nella corrispondenza e nella prossimità al fondo stesso.

I proprietari o conduttori di cani o altri animali devono evitare che quest'ultimi sporchino i marciapiedi, giardini o luoghi adibiti al transito pedonale. Gli stessi conduttori sono obbligati altresì a raccogliere immediatamente gli escrementi dei loro animali e a gettarli nei luoghi o strutture adibite a tale scopo. Della contravvenzione contestata al conduttore risponde come responsabile in solido il proprietario dell'animale.

E' vietato l'utilizzo di bombolette spray non ecologiche per l'erogazione di schiume o altre sostanze chimiche simili anche in occasione della festa di carnevale. Detti materiali costituiscono oggetto di confisca amministrativa.

Art. 45 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

Tutti i cittadini sono obbligati ad attenersi alle norme relative alla raccolta differenziata stabilite con regolamenti o provvedimenti dell'Amministrazione comunale.

E' vietato depositare rifiuti diversi per specie nelle immediate vicinanze dei raccoglitori preposti per la raccolta differenziata, ovvero utilizzare gli stessi raccoglitori per abbandonare rifiuti diversi da quelli previsti dal medesimo.

E' altresì vietato depositare bottiglie o involucri di vetro nelle immediate vicinanze delle apposite campane di raccolta, anche nel caso in cui queste fossero piene e non ricettive.

Art. 46 – DISCIPLINA PER LO SCARICO DI RIFIUTI E SPAZZATURE

Tutti i cittadini devono attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale, mediante provvedimenti specifici che disciplinano modalità ed orari, relativi allo smaltimento dei rifiuti. Delle violazioni del presente regolamento ed alle disposizioni impartite dagli uffici dell'Amministrazione comunale risponde in qualità di responsabile solidale con il trasgressore, l'amministratore del condominio, l'amministratore delegato dell'impresa, il responsabile dei lavori per i cantieri.

E' proibito nell'interno delle case, dei cortili, nelle vicinanze di abitazioni qualunque ammasso di spazzatura e di qualunque materiale fermentabile e che possa produrre cattive esalazioni. E' pure vietato lo scarico di tutti i materiali lungo i corsi dei torrenti o fiumi, nonché nelle cave anche quando siano di privata proprietà.

E' vietato lo stoccaggio di rifiuti a mezzo containers o cassonetti se non previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 47 – TRASPORTO DI MATERIALE CON ESALAZIONE NAUSEANTE

E' vietato trasportare bestie morte in carri o automezzi non perfettamente chiusi.

Il carico o il trasporto di materiale con esalazioni nauseanti o insalubri, (letame, ossa, pelli, o altre sostanze putrefatte), dovrà eseguirsi nei giorni feriali dalla mezzanotte alle sei.

Detti trasporti dovranno sempre effettuarsi per la via più breve e con carri che non permettano dispersioni di detta materia.

E' assolutamente vietata la sosta nei centri abitati ai mezzi carichi di detti materiali.

Art. 48 – POZZI NERI E VASCHE BIOLOGICHE

La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuate con sistema pneumatico e qualora non sia possibile potrà avvenire con altro sistema approvato preventivamente dall'ufficio Sanitario.

L'operazione di vuotatura e di spurgo dovrà compiersi dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 escluso sabato pomeriggio e giorni festivi.

Si dovrà effettuare in modo che non avvengano dispersioni di materie sul suolo pubblico e qualora dovessero verificarsi l'interessato dovrà immediatamente provvedere

alla perfetta pulizia del suolo con sufficiente lavaggio con acqua e con soluzione disinfettante e deodorante.

Art. 49 – DISPOSIZIONI DEL VERDE PRIVATO

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

In presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

Art. 50 – OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DEI CANI

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 44 i proprietari di cani hanno l'obbligo di sottoporre i propri animali alla registrazione anagrafica canina nonché alla punzonatura del tatuaggio.

Su tutto il territorio comunale è vietato lasciare liberi i cani di proprietà. Sull'area pubblica o privata aperta al pubblico i cani dovranno essere sempre accompagnati dai loro proprietari o conduttori e trattenuti al guinzaglio e museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore s mt. 1 per i cani di grossa taglia.

I cani e gli animali in genere devono essere custoditi e accuditi dai loro proprietari con la massima diligenza e cura. Nelle proprietà private qualora i cani fossero trattenuti da funi di vincolo, queste non devono essere più corte di metri 3.

Gli stessi animali devono poter disporre di un riparo dalle intemperie e dal sole, nonché di una bacinella d'acqua per dissetarsi.

TITOLO IV°

QUIETE PUBBLICA

Art. 51 – DIVIETO DELL'USO DELLE SIRENE; DISCIPLINA SUGLI ALLARMI

E' vietato sul territorio l'uso delle sirene comprese quelle degli stabilimenti industriali usate per il segnale di inizio o di cessazione del lavoro.

Per quanto riguarda le apparecchiature d'allarme il loro suono (sia continuo sia intermittente) dovrà contenersi nel limite massimo di 10 minuti. In caso di assenza dei proprietari questi dovranno provvedere affinché altre persone incaricate siano in grado (

nel caso di attivazione dell'allarme) d'intervenire tempestivamente, per il rispetto della quiete pubblica, a disattivare il dispositivo nell'ambito della disciplina di cui innanzi.

Fatte salve le norme speciali in materia, gli allarmi dei veicoli devono essere tempestivamente disattivati dai loro proprietari o delegati. Dalle ore 22,00 alle ore 6,00 i veicoli in sosta con allarme antifurto in funzione e non disattivato da almeno due ore possono essere rimossi dalle forze dell'ordine e ricoverati in luoghi custoditi ove non rechino disturbo alla quiete pubblica. La restituzione del veicolo all'avente diritto sarà consentita previo pagamento delle spese di rimozione, custodia e della pertinente contravvenzione.

Art. 52 – RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE

E' vietato produrre o lasciar produrre nelle abitazioni private rumori, suoni, canti che possano comunque recare disturbo ai vicini.

A tale limitazione sono pure soggetti gli apparecchi radio, televisori, computer e congegni elettronici in genere.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00.

Art. 53 – GRIDA DEI VENDITORI ED ALTOPARLANTI PUBBLICITARI

E' fatto divieto ai venditori anche quelli muniti di veicoli ed ai giornalai di gridare a scopo di richiamo, sia per le strade e piazze, che all'interno dei locali aperti al pubblico o nei cortili dei fabbricati. L'uso di altoparlanti pubblicitari può essere consentito solo previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale che fisserà le modalità relative.

Art. 54 – CANTI E SCHIAMAZZI, SUONATORI AMBULANTI

Salvo quanto è già stato disposto dall'art. 659 C.P., gli schiamazzi sono vietati sia di giorno che di notte. Sono inoltre vietati i canti quando costituiscono disturbo alla quiete pubblica.

Senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale, sono vietati i mestieri di suonatore ambulante nelle vie e nelle piazze pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 55 – SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, i cinema o i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e qualora fossero gestite all'aperto devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale la quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato subordinandola a determinate condizioni.

Art. 56 – DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' CAUSA DI MOLESTIE AL VICINATO

Chi esercita un'arte, un mestiere o un'attività industriale deve usare ogni cautela per evitare molestie o incomodo agli abitanti vicini per rumori e polveri propagatesi nell'aria, attraverso i muri, per vibrazioni o scuotimenti dannosi o in qualsiasi altro modo.

I condizionatori d'aria e le apparecchiature di ogni genere devono essere installati in modo tale che il compressore elettro-meccanico non provochi rumori o vibrazioni dannose per gli abitanti vicini e i liquidi devono essere incanalati in appositi pozzetti di raccolta.

Art. 57 – OBBLIGATORIETÀ DI LICENZA PER DETERMINATE ATTIVITÀ

Chiunque voglia attivare un mestiere o un'attività industriale, che può produrre rumori o vibrazioni, anche se l'impianto deve essere installato in fabbricati già esistenti, deve chiederne autorizzazione all'Amministrazione comunale che potrà concederla subordinandola a determinate condizioni, ove l'attività non risulti di disturbo alla quiete del lavoro e del riposo dei cittadini.

Art. 58 – DIVIETI E LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI DISTURBO; MESTIERI ED INDUSTRIE PARTICOLARMENTE RUMOROSE

Nonostante sia stata accordata la licenza ed anche quando il titolare dell'azienda non avesse creduto opportuno richiederla ritenendo la sua attività non rumorosa o molesta, l'Amministrazione comunale può sempre vietare l'esercizio quando rechi disturbo ovvero imporre limitazioni dell'esercizio dell'attività stessa.

I mestieri e le industrie particolarmente rumorose come calderai, lattonieri, carpentieri, aziende di lavorazione del legno, ecc..., potranno essere esercitate solo nella zona industriale.

Alle officine assistenza auto e moto è vietato tenere motori in movimento per rodaggio e produrre altri rumori nei cortili o nei locali recando disturbo ai vicini.

Art. 59 – LIMITAZIONI DI ORARIO E DI RUMORI – CANTIERI EDILI E STRADALI

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l'esercizio delle arti, mestieri, lavori ed industrie rumorose è permesso tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 ad esclusione del sabato pomeriggio e l'intero arco delle giornate festive.

Ogni rumore prodotto provvisoriamente da qualsiasi mezzo e per qualsiasi ragione deve essere limitato immediatamente sia nel tempo e che nell'intensità.

In particolare:

1) – per i CANTIERI EDILI:

- a) dovrà essere fornito un elenco dei macchinari utilizzati nel cantiere, corredati ove previsto, dalla dichiarazione di conformità alle normative nazionali e comunitari (Direttive CEE) con l'indicazione, ove previsto, della potenza sonora emessa;
- b) gli impianti più rumorosi a funzionamento continuo, quali ad esempio generatore di corrente, betoniere, compressori ecc..., dovranno essere di tipo silenziato e dovranno essere localizzati il più lontano possibile dai recettori più vicini;

- c) per le lavorazioni più rumorose e l'utilizzo di impianti rumorosi, dovrà essere prevista una limitazione d'orario. Tali lavorazioni dovranno essere svolte nei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali con l'esclusione del sabato pomeriggio e dell'intero arco delle giornate festive;
 - d) relativamente ai cantieri di ristrutturazione di singoli condomini o di singoli edifici, le lavorazioni più rumorose si dovranno svolgere in un orario centrale della mattinata e del pomeriggio, con esclusione del periodo compreso tra le ore 12,00 e le ore 14,00, alternando l'attività rumorosa con adeguati intervalli di pausa.
- 2) – per i CANTIERI STRADALI e assimilabili:
- a) le lavorazioni più rumorose dovranno essere eseguite in periodo diurno;
 - b) dovranno essere utilizzati macchinari silenziati, ove possibile, e con caratteristiche conformi alle normative nazionali e comunitarie (Direttive CEE); dovrà inoltre essere assicurata una buona manutenzione dei macchinari, come previsto dal libretto macchina.

In casi specifici, di motivata necessità, quali ad esempio cantieri edili o stradali nei pressi di ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, ecc...) il Sindaco o l'Amministrazione Comunale può prevedere prescrizioni ulteriori o provvedimenti particolari, da adottare a cura del cantiere.

Art. 60 – DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO E CONDURRE ANIMALI PERICOLOSI O TALI DA INGENERARE RIBREZZO

E' vietato nei centri abitati tenere animali che specialmente di notte rechino disturbo al vicinato. In tale caso gli agenti della Polizia Locale oltre ad accertare la contravvenzione a carico del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia originato l'infrazione o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete. Ove la diffida non venga osservata e nei casi in cui il proprietario dell'animale non sia reperibile, l'animale potrà essere sequestrato secondo l'art. 13 della legge 689 del 1981 e posto in custodia presso il canile municipale con addebito delle spese a carico del proprietario.

E' vietato su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre od esibire rettili od animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista.

I conduttori di animali devono essere sempre muniti di paletta e/o sacchetto igienico in quantità sufficiente per la raccolta degli escrementi quando conducono l'animale su suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 61 – USO DELLE CAMPANE

L'uso delle campane è consentito per: suonare l'ora, riti religiosi, straordinarie ricorrenze, ordini impartiti dalle superiori Autorità.

Negli stessi casi, può essere consentito l'uso degli altoparlanti in sostituzione delle campane. Il suono straordinario delle campane con l'uso della tastiera in caso di ricorrenze festive non deve durare oltre quattro minuti per ogni suonata con un intervallo di cinque minuti tra una suonata e l'altra.

Art. 62 – ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI

Tutti coloro che all'approvazione del presente regolamento esercitano arti, mestieri, attività industriali che creano rumori percettibili all'esterno e nelle abitazioni vicine debbono chiedere la relativa licenza entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento ed apportare sempre entro il termine di un anno le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda ad altra sede.

Art. 63 – BIGLIETTI PER LA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI

Tutte le persone che utilizzano le linee gestite dall'azienda dei trasporti, hanno l'obbligo di munirsi del regolare biglietto (normale o di abbonamento) opportunamente oblitterato e all'occorrenza, esibirlo al personale incaricato al controllo.

La ditta concessionaria riconoscerà quei documenti che, nel rispetto di disposizioni varie, costituiscono titolo per la libera circolazione sull'intera rete. Il comportamento a bordo degli automezzi di linea deve essere improntato alla massima educazione ed al rispetto di tutti i viaggiatori. L'Amministrazione Comunale, tramite provvedimento della G.C., può disciplinare detto comportamento specificando precise norme alla cui ottemperanza sono obbligati tutti i viaggiatori.

Le infrazioni alle norme di comportamento potranno essere contestate e conciliate brevi-manu da parte dello stesso Agente accertatore. La potestà contravvenzionale è anche demandata al personale viaggiante addetto al controllo, debitamente riconosciuto dalla competente superiore autorità.

Art. 64 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI LUOGHI PUBBLICI

Tutti i cittadini sono obbligati ad osservare scrupolosamente gli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubblici quali: cimiteri, biblioteche, uffici comunali, giardini pubblici.

I cittadini non dovranno indugiare, se non per ultimare le operazioni in corso, a lasciare i luoghi su indicati soggetti a chiusura al pubblico all'orario stabilito.

TITOLO V°

NORME PER OVVIARE AI PERICOLI D'INCENDIO

Art. 65 – SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. del 18/06/1931 n° 773 e del relativo regolamento del 06/05/1940 n° 635 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n° 620 del 28/06/1955.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alle leggi n° 1570 del 27/12/1941 (norme sul trasporto e detenzione delle pellicole cinematografiche con

supporto in celluloido) e n° 469 del 13/05/1961, concernenti l'ordinamento dei servizi antincendi, nonché quelle di cui al D.P.R. 27/04/1955 n° 547 e 26/12/1959 n° 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 66 – AUTORIMESSE

Le autorimesse, sia pubbliche che private, sono soggette alle disposizioni di cui il D.M. 31/07/1934. Esse s'intendono inoltre sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Le autorimesse devono essere divise dai locali adibiti ad abitazione tramite aperture ignifughe taglia-fuoco.

Art. 67 – OBBLIGO DI LICENZA PER I DEPOSITI E LE VENDITE DI COMBUSTIBILI E MATERIALI INFIAMMABILI

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a provvedersi di licenza dell'Autorità Comunale. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, iuta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

E' fatta eccezione dall'obbligo della licenza per i depositi ad uso esclusivamente privato per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dello Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e prescrizioni imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 68 – REQUISITI DEI LOCALI, DEI DEPOSITI E DEI LUOGHI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

In genere i depositi ed i magazzini superanti i mc 1000 dovranno essere fuori dai centri abitati. Per i depositi ed i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno degli abitati, se i locali siano provvisti di pareti ignifughe o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

I depositi di minore entità devono essere divisi dai locali adibiti ad abitazione tramite aperture ignifughe taglia-fuoco.

Art. 69 – FUCINE E FORNI

Non si possono attivare forni e fucine, panetterie senza autorizzazione comunale che caso per caso stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La non osservanza della prescrizione stabilita al momento del rilascio della licenza provocherà la revoca e l'annullamento della stessa.

Art. 70 – ACCATASTAMENTO DI LEGNA NEI CORTILI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili, circondati da fabbricato da più di due lati, legna o qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le cautele che, caso per caso, la competente Autorità riterrà di dover imporre.

Art. 71 – SOTTOSCALE E LOCALI DI DISIMPEGNO

Nei sottoscala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone.

Art. 72 – CAMINI E CANALI DI TIRAGGIO

Ogni locale in cui si voglia far uso del fuoco, deve essere provvisto di camino e cappa con canale di tiraggio per condurre i fumi al di sopra dei tetti.

Le bocche, canne, tubi di camini e stufe non possono essere aderenti a pareti di legno. Essi devono essere periodicamente spazzati dalla fuliggine.

Art. 73 – DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOTTERRANEI E NEI SOLAI DI CASE DI ABITAZIONE

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili a condizione che i sotterranei abbiano pareti ignifughe e non siano in diretta comunicazione con le scale di disimpegno di locali di abitazione.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo;

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Art. 74 – PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' COMUNALE

L'Amministrazione Comunale per ovviare ai pericoli d'incendio e per motivi di sicurezza pubblica, potrà ingiungere, diffidare ed ordinare, tramite direttive e disposizioni, opere ed interventi ai proprietari, affittuari, o inquilini dei locali in cui venga accertata una situazione di pericolo pertinente alle violazioni delle norme di cui agli articoli di questo titolo del presente Regolamento.

Art. 75 – DIVIETO DI USARE FIAMME LIBERE

E' assolutamente vietato:

- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;

- alimentare o fornire lampade, fornelli e barbecue con petroli, alcool, benzina mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

I barbecue sono consentiti in luogo pubblico solo nelle aree eventualmente attrezzate ed indicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 76 – ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'abitato nessuno può senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualsiasi arma.

E' vietato bruciare cumuli di foglie, sterpaglie, legname di scarto, carcasse di animali morti e quant'altro. Nei cantieri è vietato accendere falò di qualsiasi genere, anche nei bidoni metallici adibiti a riscaldamento a cielo aperto.

E' vietato gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio zolfanelli, sigarette, od altri oggetti accesi.

Anche in caso di autorizzazione degli uffici di Pubblica Sicurezza deve essere sempre richiesta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale la quale detterà norme atte a prevenire incendi.

Art. 77 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI STABILI E DEGLI INQUILINI

I Vigili del Fuoco e gli Agenti della Forza Pubblica possono all'occorrenza introdursi nelle case e loro pertinenze, accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per l'estinzione di incendi, ed i rispettivi proprietari ed inquilini devono permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

I proprietari ed inquilini di case e stabili sono obbligati a mettere a disposizione delle Autorità dirigenti gli utensili che possono contribuire all'estinzione degli incendi salvo il diritto a conseguire dal proprietario del locale il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

Art. 78 – AMMINISTRAZIONE STABILI

Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e recapito telefonico dell'Amministratore.

Art. 79 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ

Tutti coloro che prendono parte direttamente o indirettamente o comunque assistono all'estinzione di incendi, devono ritirarsi a qualunque intimazione dell'Autorità dirigente.

TITOLO VI°

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 80 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutte le ipotesi di violazione previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689 salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme dello stesso Regolamento.

Art. 81 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore nel minimo a € 25,00 e non superiore nel massimo a € 500,00 chiamata cifra edittale e fissata dal successivo articolo.

Il limite massimo può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 689/81, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma successivo.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatosi nei due anni precedenti. La cifra aggiornata dovrà essere arrotondata a 0,50 euro superiori.

A tal fine entro il mese di dicembre di ogni biennio i nuovi importi potranno essere fissati con determinazione del responsabile, sentita la Giunta Comunale.

Art. 82 – OBLAZIONE IN VIA BREVE

La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da parte del contravventore, mediante il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione.

Il pagamento potrà avvenire tramite versamento su apposito c.c.p. intestato alla Polizia Locale del Comune di Biassono.

Art. 83 – SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni degli articoli 21-23-24-25-33-35-36-37-40-41-60 comma 3°-61-63-64-70-71-72-78 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Chiunque viola le disposizioni degli articoli 14-19-26-42-44-45-46-47-48-49-50-51-52-60 comma 1° e 2°-75-77 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Chiunque viola le disposizioni degli articoli 6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-20-22-27-28-29-30-31-32-34-38-39-43-53-54-55-56-57-58-59-62-65-66-67-68-69-73-74-76-79 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Art. 84 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore entro il termine di 30 giorni dall'intervenuta sua approvazione e conseguente pubblicazione.

Le disposizioni ed i provvedimenti precedentemente emanati nelle materie e nei casi oggetto del presente regolamento devono considerarsi abrogati.

Il precedente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato, così come i Regolamenti di Polizia Urbana precedenti.